

DOCUMENTO PRESENTATO E DISCUSO CON IL PRESIDENTE ED I CAPIGRUPPO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PESCARA DURANTE UN INCONTRO TENUTOSI MARTEDI' 31 MARZO 2015 CON UNA DELEGAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE

PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO DI PESCARA

Con il presente Documento le sottoscritte associazioni vogliono esprimere preoccupazione e ribadire il proprio impegno per la difesa e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico cittadino, alla luce di recenti pronunciamenti in sede di Giustizia Amministrativa che hanno sostanzialmente annullato la disciplina comunale sugli immobili dotati di valore storico-artistico. Come è noto il PRG di Pescara indicava, fin dalla sua originaria approvazione, un certo numero di immobili e aree di pregio storico; queste aree erano state individuate, all'epoca, sulla base di uno studio effettuato dal prof. Bartolini Salimbeni nel 1993-94, non comprensivo di tutto il territorio comunale per la qual cosa si riteneva opportuna una revisione. Infatti, negli anni sono stati, purtroppo, demoliti alcuni edifici di pregio che non erano censiti, il più rilevante dei quali è stato l'ex Centrale del latte, opera di riconosciuta qualità, attribuita all'arch. Florestano Di Fausto, attivo durante il Ventennio. Dopo quell'episodio (e le proteste che ne seguirono, anche in ragione di altre paventate demolizioni, alcune delle quali occupano oggi le nostre cronache), l'Amministrazione Comunale aggiornò quella ricognizione, con l'ausilio di studiosi dell'Università e della Soprintendenza, basandosi su un'analisi complessa ed articolata. Il lavoro divenne una Variante al PRG, approvata con ampio consenso consiliare.

Ora i suddetti pronunciamenti, oltre a lasciare la città priva di una efficace disciplina per il suo diffuso patrimonio di pregio, rischia di stabilire un precedente pericoloso; le principali motivazioni su cui queste sentenze si fondano riguardano, infatti, da un lato la mancata acquisizione del parere regionale relativo al rischio sismico delle nuove previsioni urbanistiche (fattore ovviabile in sede di replica del procedimento); e dall'altro, ma soprattutto, un presunto sconfinamento di competenze da parte dell'Ente Locale, nei campi propri delle attribuzioni spettanti allo Stato e, per esso, al Ministero per i beni e le attività culturali. Pur riconoscendo il potere pianificatorio di cui il Comune resta titolare, le sentenze escludono che esso possa procedere al vincolo di beni specifici in base ad un supposto valore storico-architettonico. Questa lettura dell'atto impugnato è ampiamente contestabile, anche sulla base di diversi altri pronunciamenti giurisprudenziali. Ma soprattutto contrasta con la necessità di assicurare un'efficace disciplina del territorio urbano che, sempre più, riguarderà il governo efficace delle parti edificate delle nostre città. Categorie come l'ammmodernamento e l'efficientamento degli edifici, il restauro, la ristrutturazione, che tendono a difendere e potenziare la qualità dell'ambiente costruito saranno centrali nelle azioni del governare l'Urbanistica, per città che sempre più superano la fase dell'espansione, per concentrarsi su quella della riqualificazione.

Le sentenze equivocano sulla sostanziale natura del provvedimento che è di valore urbanistico: la Variante (come già il PRG, sulla base dello studio Salimbeni) coglie una peculiarità della nostra

formazione urbana: l'essere, Pescara, una città sottoposta ad impetuose trasformazioni ma che conserva brani significativi, rintracciabili per contesti o anche per singole aree del retaggio ottocentesco, testimonianza e principio strutturale del suo stesso impianto urbano. Stabilisce, cioè, con gli strumenti specifici dell'Urbanistica che la qualità dell'ambiente costruito è intimamente connessa a quel retaggio diffuso. Strumenti, infatti, sono le schede di analisi, volte proprio a limitare valutazioni arbitrarie ed a fondare le decisioni sulla conoscenza; e lo è anche l'esito operativo del provvedimento: una specifica disciplina delle trasformazioni e degli usi ammissibili, mediante una normativa tecnica.

Tutto ciò non può essere assimilato alle analisi ben più approfondite e complesse per la verifica di sussistenza di interesse culturale ai fini dell'applicazione dell'art 12 – Verifica di interesse culturale, comma 8, del Codice dei Beni Culturali. Fra i manufatti di specifico interesse, per i quali si applica la completa disciplina del Codice (che prevede il diritto di prelazione da parte del Ministero) non deve essere ricompreso il diffuso tessuto edilizio di pregio; ma esso va riguardato come una preziosa componente urbana da non isolare rispetto al “monumento”, da tutelare con altri e più pertinenti provvedimenti.

Queste acquisizioni della cultura urbanistica, del resto, non sono di recente data, se già la Carta di Gubbio (1960), che definisce il maggior contributo italiano alla cultura internazionale del Restauro, rifiuta “... la demolizione di edifici a carattere ambientale anche modesto...”, ogni “diradamento” e “isolamento di edifici monumentali”.

La qualità diffusa dell'ambiente costruito non è affidata dunque al vincolo di edifici eccezionali, ma a una disciplina urbanistica che fa riferimento a modalità di intervento appositamente previste da leggi nazionali (tra tutte la n.457 del 1978) e dalla nostra legislazione regionale.

Infatti la distinzione tra le forme di tutela di competenza Statale e l'ambito della pianificazione non sta nel dato quantitativo o nell'ampiezza delle zone interessate (si pensi ad un contesto da salvaguardare dove, pure, si sono verificate le prime compromissioni), quanto nella diversa finalità e misura delle statuizioni normative.

A questo proposito si citano gli estremi e le massime della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 24 aprile 2013 n. 2265 :

1. L'art. 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, sostituito dalla legge 19 novembre 1968 n. 1187 (il quale include tra i contenuti essenziali del piano regolatore generale, "i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico") legittima l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni. Ne consegue che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione di un piano regolatore generale.

2. Il piano regolatore generale, nell'indicare i limiti da osservare per l'edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli disposti dalle commissioni competenti nel perseguimento della salvaguardia delle cose di interesse storico, artistico o ambientale. Invero, la distinzione tra le forme di tutela previste dalla legislazione di settore e le scelte pianificatorie volte alla valorizzazione di complessi edilizi di interesse culturale, storico ed ambientale non risiede nel dato quantitativo relativo all'ambito, puntuale o meno, degli oggetti interessati dalle

determinazioni limitative quanto nel dato teleologico relativo alla diversa finalità che permea le rispettive statuizioni amministrative.”. In estrema sintesi, prosegue la sentenza, “ Si deve al contrario ritenere, alla luce del tenore del dato positivo e della ratio che lo informa, che il piano regolatore generale possa recare previsioni vincolistiche incidenti su singoli edifici, configurati in sé quali "zone", quante volte la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, sia rivolta non alla tutela autonoma dell'immobile ex se considerato ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell'assetto territoriale. In tale caso, infatti, non si realizza alcuna duplicazione rispetto alla sfera di azione della legislazione statale di settore in quanto il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo culturale o paesaggistico in base alla considerazione atomistica delle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento particolare valore urbanistico e può quindi, costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelta pianificatoria. E tanto in coerenza con una nozione ampia della materia urbanistica, che valorizza la funzione di governo del territorio attraverso la disciplina, nella loro globalità, di tutti i possibili insediamenti e delle altre utilizzazioni del territorio.”

A questo insieme di considerazioni si aggiunge il timore per l'effetto congiunto che altri provvedimenti nazionali e regionali possono determinare sul complesso del patrimonio: parliamo degli effetti del cosiddetto “Decreto Sviluppo”: questo provvedimento si basa, sostanzialmente, su incentivi premiali in termini di cubatura, che consentono anche deroga, a certe condizioni, dagli strumenti urbanistici. Ora, disporre di un elenco degli edifici di pregio (per i quali, è decaduta ogni tutela specifica, ma che potrebbe anche tornare, in un secondo tempo) da un lato, e dall'altro disporre di incentivi per la demolizione e ricostruzione, rischia di falciare tutte le costruzioni liberty e del Novecento di Pescara.

Sulla base di questi pericoli reali per la nostra Città vi chiediamo un impegno consapevole per:

- produrre motivato ricorso al consiglio di Stato avverso le summenzionate sentenze, con la conseguenza di congelarne momentaneamente gli effetti ed approntare le difese nel merito.

-ripresentare, NEL CONTEMPO, la delibera in Consiglio comunale dopo un'apposita rilettura dei punti da rivedere, indicati nelle stesse sentenze (ad es.: questione antisismica);

Le Associazioni promotrici:

Italia Nostra – Pescara, Italia Nostra Abruzzo, FAI Abruzzo e Molise, WWF Chieti - Pescara, Archeoclub, Touring club, I.N.U. Abruzzo, Legambiente Abruzzo Dipartimento di Architettura Università “G. D’Annunzio”, Chieti –Pescara, Carrozine Determinate, FIAB-Pescarabici, MilaDonnambiente, Accademia Musicale Pescara, Associazione Sferaclub, Ecoistituto Abruzzo, Comitato Stop al Cemento, Comitato oltre il Gazebo-no Filovia, Comitato 20.000 metri cubi, Comitato Pro-Filanda, CGIL Pescara, SPI Lega di Pescara, Coordinamento Regionale Donne CGIL , Maurizio Acerbo - già consigliere comunale e regionale, Licio Di Biase – storico, Norina Mercuri SPI-CGIL, Oriano Notarandrea – operatore culturale, Associazione Ville Palazzi dannunziani, Comitato Abruzzese del Paesaggio, Associazione Libertà e Giustizia, Legambiente Abruzzo, Associazione FORM-ART, L.A.A.D.